

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SCARDACCIONE, DE MARZI e ZUGNO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 GENNAIO 1974

Nuove norme concernenti la durata del contratto di affitto a coltivatore diretto

ONOREVOLI SENATORI. — Già durante la discussione nel 1969 della legge concernente la disciplina dell'affitto dei fondi rustici (legge 11 febbraio 1971, n. 11) è sorto il problema della durata del contratto d'affitto e ne possono far fede gli atti parlamentari sia delle Commissioni agricoltura e giustizia riunite, sia della discussione in Aula. Non si arrivò all'approvazione e le proposte furono ritirate non trovando un accordo sulle varie tesi.

Alla Camera però venne ripreso l'argomento, ma venne risolto solo per gli affittuari coadiutori, cioè quelli di più grossa importanza, portando la durata dell'affitto a quindici anni anche per quelli che avevano durata di sei o di nove anni. Per l'affittuario coltivatore diretto invece non venne fissata alcuna durata, sostenendo che per questo viveva il blocco dei contratti.

Questa giustificazione non è completa, perchè se è vero che ci sono i contratti vecchi bloccati, è anche vero che ci sono contratti nuovi presenti e futuri che per i coltivatori diretti affittuari si possono fare per qualsiasi durata, anche brevissima contro ogni criterio produttivistico. Inoltre per tutti gli effetti, compresi quelli creditizi, un conto è avere un'affittanza prorogata e altra cosa è avere un contratto pluriennale.

Ecco perchè durante la discussione delle modifiche da apportare alla legge 11 febbraio 1971, n. 11, in seguito alla sentenza della Corte costituzionale il problema della durata dei contratti per i fittavoli coltivatori diretti è riaffiorato e anche se non si giunse ad un articolo di legge fu votato un impegno per un provvedimento da prendersi nell'immediato futuro.

Per questi motivi ci permettiamo presentare questo disegno di legge che ha lo scopo di accelerare la soluzione del problema che non può essere lasciato nell'incertezza e solo nelle buone intenzioni.

Il nostro disegno di legge è racchiuso in un solo articolo molto chiaro e semplice che vuol raggiungere questi scopi:

1) fissare una durata anche all'affittuario coltivatore diretto che in ogni caso, soprattutto per i nuovi contratti, sia durata certa;

2) aumentare tale durata certa in relazione ai miglioramenti che l'affittuario può effettuare proprio in base alla legge n. 11 del 1971;

3) dare una regolamentazione ai contratti in corso che sono sotto l'egida del blocco e che non possono cessare senza una disciplina per ovvie ragioni di tranquillità nell'interesse generale.

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

La durata del contratto di affitto a coltivatori diretti, singoli ed associati, è fissato in anni dodici, purchè sia assicurata la diretta conduzione del fondo dal titolare del contratto o da familiari aventi diritto.

Il contratto può essere prorogato di altri sei anni quando l'affittuario ha eseguito direttamente miglioramenti agrari previsti dalla legge 11 febbraio 1971, n. 11.

Per i contratti in corso i dodici anni di durata decorrono dall'entrata in vigore della presente legge. Tali disposizioni non sono alterate dalla vendita del fondo.

L'affittuario coltivatore diretto può sempre decedere dal contratto dandone preavviso al locatore almeno sei mesi prima della scadenza dell'annata agraria.